

Schema di convenzione tra L'Intercomunale di Protezione Civile Elba Occidentale e l'organizzazione di volontariato – associazione di promozione sociale per l'individuazione di soggetti interessati a prestare la propria collaborazione in materia di volontariato nel settore della protezione civile per il periodo 2021/2025, ai sensi dell'articolo 56 del "Codice del Terzo Settore"

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno **undici** del mese di **giugno** in Località La Pila, Comune di Campo nell'Elba (LI) nella sede operativa dell'Intercomunale, con la presente scrittura privata tra:

- l'Intercomunale di Protezione Civile Elba Occidentale (da qui in avanti Intercomunale) nella persona del Rappresentante Legale del Comune di Campo nell'Elba, Codice Fiscale n.82001510492 (attuale capofila dei tre Comuni costituenti l'Intercomunale: Marciana, Marciana Marina e Campo nell'Elba), in qualità di Ente Responsabile dell'Intercomunale di Protezione Civile Elba Occidentale, Arch. Davide Montauti, nato a Livorno il 05.01.1972, codice fiscale MNT DVD 72°05 E625Y, il quale sottoscrive il presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 4 giugno 2021, in nome, per conto e nell'interesse dell'Intercomunale medesima;
- l'Associazione La Racchetta Onlus (da qui in avanti La Racchetta), codice fiscale n. 01433690482 con sede in Scandicci, via di Marciola Loc. Poggio alla Sughera nella persona del Sig. Leonardo Tomassoli, in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione, nato a Firenze 11/10/1984, codice fiscale TMSLRD84R11D612M;

Premesso che:

- l'intercomunale di Protezione Civile Elba Occidentale, riconoscendo il valore sociale del volontariato quale attività libera e di grande espressione di solidarietà nei confronti del prossimo e di impegno nei temi della cura e salvaguardia dell'integrità delle persone, dei beni e dell'ambiente nonché nei confronti dei rischi del territorio, intende rinnovare all'Associazione "La Racchetta" Onlus in convenzione fino al 31.12.2025 l'affidamento del "Servizio per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di supporto ai servizi di pubblico interesse per interventi di emergenza legati ad avvenimenti eccezionali e/o imprevedibili (eventi calamitosi di protezione civile)" nei comuni aderenti all'Intercomunale;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale";
- I requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione;
- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- è stato accertato il possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrata un'adeguata attitudine all'espletamento di quanto affidato con la presente convenzione, valutata in

riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, valutata anche con riferimento all'esperienza maturata nel servizio di antincendio boschivo, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;

Rilevato che con l'incontro del 12 maggio 2021 la Conferenza dei Sindaci dell'Intercomunale ha stabilito quanto segue:

- che per l'espletamento di alcune attività di Protezione Civile di lotta agli incendi boschivi l'Intercomunale intende avvalersi del supporto di un'Organizzazione di Protezione Civile di provata affidabilità ed efficacia ed operativamente presente sul territorio;
- che La Racchetta è regolarmente iscritta, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.295 del 10/05/94, al registro regionale Volontari ex L.R. 28/93 modificato con L.R. 10/06/94 n. 44 e registrata al n. 112 persone giuridiche private della Regione Toscana;
- che dall'anno 2014 La Racchetta fa parte della Colonna Mobile regionale di Protezione Civile tramite convenzione sottoscritta con la Regione Toscana;
- che La Racchetta opera prevalentemente nei settori della prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi, della Protezione Civile e nei servizi di utilità pubblica;
- che l'Associazione di volontariato La Racchetta è iscritta nell'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ai sensi della Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- che La Racchetta è un'associazione che opera da anni sul territorio regionale e nazionale, che ha sempre dato garanzia di alta efficienza ed affidabilità, come fra l'altro riscontrato dalle verifiche fatte con gli Enti sovracomunali;
- che La Racchetta ha attualmente sede in Scandicci (FI), Via di Marciola Loc. Poggio alla Sughera ed opera sul territorio regionale mediante oltre trenta sezioni operative al fine di massimizzare l'efficienza e l'efficacia sui singoli territori;
- che dal 2012 è stata costituita una Sezione Racchetta Elba che conta attualmente circa 90 volontari, che ha un proprio Consiglio ed un Responsabile di Sezione, la cui quasi totalità dei volontari ha già maturato importanti esperienze nel settore della PC e AIB;
- che La Racchetta ha dimostrato interesse a promuovere e potenziare la Sezione Elba mediante il rinnovo dell'accordo con l'Intercomunale;
- che nel citato incontro del 12 maggio 2021 la Conferenza dei Sindaci ha approvato la presente convenzione
- che nella conferenza dei Sindaci dell'intercomunale del 12 maggio 2021, le tre Amministrazioni Comunali, si sono dichiarate favorevoli al rinnovo della convenzione con l'Ass. La Racchetta Onlus ;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
- il Codice civile; gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;

Tanto richiamato e premesso, l'Ente ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. REQUISITI

L'Associazione affidataria dovrà essere in possesso dei requisiti minimi organizzativi e soggettivi di seguito elencati:

1 Facoltà di intervento su ogni evento segnalato dal C.O.I. o C.O.C. con tempistica di reperibilità (20 minuti dalla richiesta);

2 Gli operatori che fanno parte dell'Associazione di volontariato devono prestare la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, e svolgere l'attività esclusivamente per fini di solidarietà;

3 Il personale dovrà essere in possesso degli attestati formativi previsti dalle norme di settore (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

4 Il personale dovrà essere addestrato per l'utilizzo delle dotazioni e mezzi (motoseghe, motopompe, etc.) e per le competenze previste (idrogeologico, logistico, ecc.), a seguito di un percorso di addestramento interno adeguatamente documentato;

5 Formazione e addestramento permanente del Personale e possesso del relativo abbigliamento con le protezioni prescritte dal D.Lgs. 81/08, per quanto pertinente;

6 Il Personale impegnato nella lotta attiva AIB dovrà essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di "addetto antincendio boschivo", in conformità alle normative regionali;

7 L'Associazione è obbligata a far sottoporre ogni suo membro a visita biennale per il conseguimento certificato medico specifico per lo svolgimento dell'antincendio boschivo;

8 Copertura assicurativa di tutto il personale sugli infortuni e malattia, nonché danni verso terzi, estesa a tutte le attività richieste dalla presente convenzione;

9 Ciascun operatore deve essere dotato di tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) inerenti a tutte le attività richieste dalla presente convenzione.

10 I rapporti con altri Enti (Regione, Provincia, Prefettura, VV.FF.) vengono tenuti dalle Amministrazioni Comunali tramite il C.O.I.

In caso di attività in emergenza per non creare confusione fra la popolazione e i mezzi stampa, non è consentito ad alcun volontario di fare dichiarazioni pubbliche sullo stato dei fatti in quanto compito esclusivo del portavoce istituzionale.

Art. 2 SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AIB

La presente convenzione viene stipulata, ad integrazione della Convenzione regionale, per il mantenimento di un'organizzazione AIB locale in grado di garantire i supporti operativi indicati nella SCHEDA PARAMETRI della Regione Toscana e per lo svolgimento di attività aggiuntive. L'unità AIB impegnata nel servizio aggiuntivo sarà composta da due mezzi forniti di allestimento AIB con due operatori a bordo, formati secondo quanto previsto dal Piano Operativo regionale AIB vigente e muniti di DPI idonei che effettueranno i servizi di avvistamento/pattugliamento e prevenzione AIB nel periodo di Alta operatività stabilito dalla Regione Toscana.

I servizi di pattugliamento verranno effettuati giornalmente dalle due squadre su l'intero anello occidentale nelle fasce di maggior pericolo e periodo a rischio, presidiando il territorio in caso di maggiori criticità.

Il Comune si impegna a inserire ed aggiornare nel proprio Piano AIB locale, con le modalità del Piano regionale AIB, tale supporto operativo oggetto della presente Convenzione e non indicato nella SCHEDA PARAMETRI.

Per gli interventi di lotta attiva sugli incendi effettuati dal personale volontario risultano valide norme e procedure stabilite nella convenzione con la Regione Toscana e gli eventuali contributi finanziari verranno corrisposti secondo le modalità fissate nella convenzione medesima.

Art. 3. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Per gli interventi di protezione civile parimenti l'associazione esercita funzioni di supporto e di collaborazione con l'Intercomunale e tutte le forze di polizia e con gli organi competenti preposti alla protezione Civile di ogni ordine e grado ogni qualvolta si verificano eventi di natura calamitosa o comunque straordinari, che interessino il territorio dell'Intercomunale, per i quali sia necessario e utile il loro intervento e apporto nonché ogni qualvolta si determini una situazione di allarme. L'Associazione, al verificarsi di fenomeni calamitosi interessanti i territori comunali, si rende disponibile a partecipare alle operazioni di protezione civile del caso.

Gli interventi di protezione civile a seguito di evento conclamato, sono comunque svolti a seguito di precisa richiesta da parte del Comune interessato e con il coordinamento C.O.I.

L'Associazione, si rende disponibile a partecipare a seguito di precisa richiesta da parte del Comune interessato a:

1 collaborare ad eventuali esercitazioni ed iniziative organizzate dal Servizio di Protezione Civile Intercomunale;

2 fornire supporto ai corpi di Polizia Municipale nelle attività durante manifestazioni organizzate e coordinate dalle tre Amministrazioni Comunali facenti parte dell'Intercomunale, nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti.

3 fornire assistenza alle iniziative promosse dalle Amministrazioni Comunali.

4 fornire assistenza sociale a persone in difficoltà nei limiti delle proprie competenze e come meglio specificato all'art. 4 Lettera d) "Assistenza alla popolazione".

5 distribuire il vettovagliamento per le squadre operanti in situazioni di emergenza, compresa l'attività AIB.

I rimborsi spesa relativi agli interventi, qualora non attivata la specifica procedura regionale (SART, Sistema Attivazione Risorse Toscane), saranno rimessi alla conclusione degli interventi stessi a seguito di presentazione di apposita nota spese dei servizi prestati, da liquidare sulla base di un rimborso forfettario di € 15,00/ora) per squadra composta da mezzo e 2 persone.

Art. 4. PROTOCOLLO PER MONITORAGGIO EVENTI

a) GIALLO (Fase di Attenzione)

Il Centro Operativo Intercomunale, a seguito di adozione di stati di allerta meteo che interessano il territorio dell'Intercomunale, provvede in primo luogo ad assicurare l'informazione alla struttura di supporto dell'Associazione tramite trasmissione in via telematica del relativo avviso di criticità.

Nel corso del periodo di criticità meteo è facoltà dell'Intercomunale attivare, tramite il Centro Operativo Intercomunale o attraverso il reperibile di turno del servizio Ce.SI. (Centro Situazioni Intercomunale), il supporto del personale preposto dell'Associazione con l'attivazione di una squadra (composta da minimo n. 2 operatori dotati di mezzo idoneo) per l'attività di monitoraggio del territorio nei punti critici in funzione dello specifico evento.

La fase di monitoraggio si conclude con la verifica dell'avvenuto superamento della criticità e il ritorno alla normalità.

b) ARANCIO (Fase di Preallarme)

Nel corso del periodo di criticità meteo è facoltà dell'Intercomunale attivare, tramite il Centro Operativo Intercomunale o attraverso il reperibile di turno del servizio Ce.SI. (Centro Situazioni Intercomunale), il supporto del personale preposto dell'Associazione con l'attivazione di una squadra (composta da minimo n. 2 operatori dotati di mezzo idoneo) per l'attività di monitoraggio del territorio nei punti critici in funzione dello specifico evento.

Quando, a seguito di eventi prevedibili e monitorabili, o durante l'attività di monitoraggio, si ravvisi una possibile futura situazione di rischio per la popolazione e per le attività essenziali, oppure quando, da una prima verifica o a seguito di un evento conclamato, si riscontrino criticità tali da creare forti disagi

senza in ogni caso compromettere la sicurezza pubblica e le attività essenziali, la squadra di volontari a supporto rimane attiva permanentemente (fino al superamento della criticità) e viene integrata, se possibile, dall'attività di una seconda squadra. La squadra dei volontari dovrà immediatamente segnalare al C.O.I. la situazione al fine di relazionare alla struttura provinciale/regionale le attività di contrasto messe in atto dal personale dipendente o in convenzione.

c) ROSSO (Allarme C.O.I. Attivo)

In caso di avvenuta attivazione del Centro Operativo Comunale o Intercomunale per l'accadimento di un evento conclamato, l'associazione di volontariato, qualora non attivata tramite la specifica procedura regionale, verrà immediatamente attivata per svolgere l'attività necessaria, operando sulla base delle direttive del C.O.I..

È importante che le pattuglie sul territorio siano composte da personale opportunamente formato e siano dotate di strumentazione adeguata e necessaria alla criticità in atto, in modo da effettuare un primo intervento. Ogni pattuglia dovrà immediatamente e costantemente segnalare al C.O.I. la situazione al fine di garantire i normali flussi informativi alla struttura provinciale/regionale per l'attivazione delle attività di contrasto con il personale dipendente o in convenzione. L'associazione di volontariato dovrà destinare almeno un volontario di supporto al C.O.I.

d) ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

Attività socio-assistenziale e sanitaria a persone individuate "disagiate" o "necessarie di assistenza" dall'ufficio Attività Sociale dei comuni, con supporto logistico per reperimento di farmaci o generi alimentari di sostentamento e di beneficenza.

Supporto all'organizzazione di aree di ammassamento e ricovero popolazione.

Art. 5 UTILIZZO DI MEZZI ED ATTREZZATURE

L'associazione di volontariato dovrà usare i propri mezzi. Qualora si renda necessario, potrà usare i mezzi in dotazione all'Intercomunale, compilando la scheda di presa in carico dei sottoelencati veicoli:

a) Auto Nissan Pick Up targato BOF99276 compreso il modulo AIB ed altre dotazioni;

b) Auto Toyota Pick Up targato CP259RN compreso il modulo AIB ed altre dotazioni;

Vengono assegnate in uso 4 radio ricetrasmittenti collegate alla rete radio dell'Intercomunale. Le assicurazioni degli autoveicoli intestati ai comuni saranno a carico dell'Intercomunale.

Art. 6 MEZZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELEGATE

L'associazione mette a disposizione del Centro Operativo Intercomunale i mezzi di supporto alle attività delegate, utilizzabili in caso di eventi di protezione civile e con specifiche operatività connesse all'utilizzo negli eventi AIB, di allagamento degli immobili, della sicurezza stradale e in caso di neve o ghiaccio.

Art. 7. CONTRIBUTI E PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, al fine di sostenere e concorrere nell'attività dell'Associazione per perseguire il bene comune, con elevati livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, l'Intercomunale, a fronte delle attività oggetto della presente convenzione, si impegna a corrispondere all'Associazione La Racchetta un contributo annuo a titolo di rimborso spese, nella misura massima di € 15.000,00 annue, che sarà liquidato in base alle spese effettivamente sostenute e documentate per costi diretti e indiretti per ogni anno di riferimento, limitatamente alla quota parte imputabile alle attività oggetto della Convenzione.

Si applicano le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per il supporto all'attività di Protezione Civile e alle chiamate d'emergenza, l'Intercomunale mette a disposizione un rimborso spese secondo quanto stabilito al precedente ART.3 (rimborso tariffario per le ore effettuate per Intervento).

L'accordo tra le parti ha durata prevista di anni 5 decorrenti dal 1 gennaio 2021.

Per gli anni 2021-2025 il contributo annuale sarà corrisposto all'Associazione La Racchetta, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con le modalità di seguito specificate:

a) 50% entro il mese di luglio di ogni anno.

b) 50% entro il 31 gennaio dell'anno successivo a seguito di rendicontazione delle spese.

Il contributo di cui sopra verrà erogato dietro presentazione di regolari ricevute e di relazione annuale da cui risulti che le spese siano state sostenute esclusivamente per l'effettuazione dei servizi di cui al presente atto e per il mantenimento in efficienza delle strutture dell'Organizzazione, finalizzate esclusivamente al perseguimento degli scopi statutari.

Art.8. SEDE ASSOCIAZIONE CONVENZIONATA

L'intercomunale di Protezione Civile Elba Occidentale si impegna a fornire una sede idonea all'Associazione convenzionata, il cui contratto di comodato gratuito sarà perfezionato a cura del Comune dove sarà individuata la sede con successivo atto.

Art. 9 VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

La verifica delle attività svolte dall'Associazione La Racchetta, in base alla presente convenzione, verrà effettuata dall'Intercomunale, che procederà alle comunicazioni e informative di legge.

L'associazione di volontariato La Racchetta dovrà fornire al Centro Operativo Intercomunale l'elenco completo dei volontari appartenenti alla "Sezione Elba" indicando i rispettivi ruoli, funzioni e qualifiche abilitative comprovate da appositi attestati.

L'associazione provvederà alla redazione di una scheda di intervento per ogni attivazione ed alla trasmissione annuale di una dettagliata relazione sulle attività svolte a consuntivo dei servizi effettuati a giustificativo del rispetto della presente convenzione.

Art. 10. RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Gli oneri della suddetta polizza sono già previsti nel contributo all'associazione convenzionata.

Art. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Associazione acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dal Comune ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L'Associazione prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Art. 12 RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Ente ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, l'Ente può risolvere la presente. Qualora

l'Associazione violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti, l'Intercomunale può procedere all'immediata recessione della convenzione, sempre che non incorrano danni di più grave entità, nel caso in cui l'associazione prenda iniziative tali da mettere gli Enti afferenti in condizioni di difficoltà, con azioni, fatti e comportamenti non consoni alle funzioni. Si ha risoluzione della convenzione anche qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Intercomunale. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Intercomunale.

Art. 13. CONTROVERSIE

I rapporti tra l'Intercomunale e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il foro territorialmente competente.

Art. 14. RINVIO DINAMICO

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente convenzione, l'Intercomunale e l'Associazione rinviando al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente

Art. 15. SPESE CONTRATTUALI E CONDIZIONI FINALI

Le attività oggetto della presente convenzione sono di interesse generale e di natura non commerciale ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (art. 5 e 79 comma 2) ed il relativo rimborso delle spese documentate non costituisce base imponibile ai fini dell'applicazione dell'I.V.A ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72 e s.m.i..

Con riferimento alle attività in convenzione, ai sensi degli art. 79 e ss. del D.Lgs. n. 117/2017, queste sono considerate di natura non commerciale essendo svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.

Ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 «gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro», nonché, ai sensi del comma 5 dell'art.82 del citato D.Lgs. n.117/2017, «i contratti... e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti» del Terzo settore «sono esenti dall'imposta di bollo».

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione. L'Intercomunale e l'Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

L'Intercomunale e l'Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto

La Pila, 11 giugno 2021

Per l'Intercomunale di Protezione Civile: Arch. Davide Montauti

Per l'Associazione La Racchetta Onlus: Leonardo Tomassoli

